



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Testo del regolamento approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 11 del 02/02/2004

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione degli istituti di partecipazione, in attuazione a quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal Titolo VIII, Capo II dello Statuto Comunale.
2. In particolare, sono disciplinate le modalità di attuazione dei seguenti istituti di partecipazione:
 - a) consultazioni
 - b) istanze petizioni e proposte
 - c) referendum

TITOLO II CONSULTAZIONI

Capo I Norme Generali

Art. 2 Consultazione

1. La consultazione di cui all'art. 96 dello Statuto è finalizzata a conoscere l'orientamento dei cittadini su atti di grande rilevanza etico-socio-economica per la collettività che l'Amministrazione deve adottare.
2. Essa può essere utilizzata anche in occasione dell'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, consultando gli interessati direttamente o indirettamente tramite i propri rappresentanti di categoria.
3. La consultazione è promossa dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati. Con la delibera di approvazione della consultazione ne vengono precisati l'oggetto, il destinatario, le modalità di svolgimento e la durata.
4. Nella stessa deliberazione viene approvato in forma chiara e sintetica il quesito.
5. Della consultazione viene data idonea pubblicità per consentire la più ampia partecipazione della popolazione.
6. La consultazione avente ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportano, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate devono rendere esplicito il costo presunto e la deliberazione di approvazione deve indicare le modalità per la relativa copertura.

Art. 3 Ambito della consultazione

1. La consultazione può essere estesa a tutta la popolazione maggiorenne, residente o temporaneamente dimorante nel territorio comunale per motivi di studio o lavoro, compresi gli stranieri con regolare permesso di soggiorno.
2. La consultazione dovrà riguardare materie di esclusiva competenza locale e che non rientrino tra quelle escluse dal referendum consultivo ai sensi dell'art. 98, comma 6 dello Statuto.
3. La consultazione non può aver luogo nel periodo in cui sono in corso gli adempimenti previsti dalla legge per le consultazioni elettorali o quando in ambito comunale sia stato indetto un referendum consultivo.

Capo II **Forme e Modalità**

Art. 4 Tipi di consultazione

1. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici, sondaggi di opinione, udienze pubbliche o altre forme di volta in volta individuate secondo la specifica finalità della stessa.
2. La scelta della forma di consultazione tiene conto della materia cui si riferisce la consultazione, dei gruppi o categorie di persone alle quali sarà rivolta, della generalità o specificità degli interessi coinvolti.

Art. 5 Assemblee

1. Le assemblee devono tenersi in luogo aperto al pubblico.
2. Ancorché rivolta a determinati settori della popolazione, l'assemblea è pubblica e deve essere consentito l'accesso a chiunque sia interessato.
3. Il Consiglio Comunale stabilisce le modalità di svolgimento dell'assemblea.
4. L'andamento e le conclusioni dell'assemblea sono raccolti in apposito verbale.

Art. 6 Questionari

1. I questionari sono predisposti tramite gli uffici comunali competenti ovvero ditte specializzate.
2. I quesiti devono essere formulati in modo chiaro e sintetico e possono comportare risposte libere o prevedere la scelta di una o più risposte o soluzioni prestampate.
3. Il Consiglio Comunale stabilisce le modalità della distribuzione e del ritiro dei questionari.

Art. 7 Mezzi informatici o telematici

1. Quando la consultazione è promossa mediante l'utilizzo di sistemi informatici, l'Amministrazione comunale provvede alla distribuzione delle apposite schede magnetiche ed all'allestimento degli appositi sportelli elettronici, sia direttamente che tramite ditta specializzata.

Art. 8 Sondaggi di opinione

1. Ove vengano promossi sondaggi di opinione, la consultazione si svolge attraverso intervistatori dotati di appositi formulari, previa individuazione dei gruppi o categorie di persone da interpellare.

Art. 9 Udienze pubbliche

1. Nei procedimenti amministrativi generali relativi a programmi settoriali, a piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, programmi di opere pubbliche, qualora sia opportuno un esame preventivo e contestuale dei vari interessi pubblici e privati coinvolti, può promuoversi un'udienza pubblica rivolta ai soggetti interessati. La convocazione è diramata dal Sindaco di propria iniziativa o per risoluzione del Consiglio comunale.
2. L'audizione si svolge mediante discussione in apposita riunione, alla quale prendono parte le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni sociali e di categoria, le associazioni e i gruppi portatori di interessi collettivi o diffusi, che siano stati invitati.
3. La convocazione dell'audizione è annunciata mediante avviso da rendere noto con idonee forme di pubblicità.
4. L'atto che dispone la audizione pubblica indica i soggetti ammessi a partecipare. Sono respinte, con motivata comunicazione, le richieste di partecipazione presentate da soggetti che difettino di interesse specifico all'audizione.
5. I soggetti comunque interessati possono presentare osservazioni scritte e documenti in vista dello svolgimento dell'audizione.
6. Lo svolgimento dell'audizione e le sue conclusioni sono fatti risultare da apposito verbale.

Art. 10 Risultati delle consultazioni

1. I risultati delle consultazioni devono essere esaminati entro 60 giorni dalla loro formale acquisizione e menzionati in sede di adozione degli atti relativi alle materie oggetto di consultazione.

TITOLO III INIZIATIVA POPOLARE

CAPO I Istanze

Art. 11 Istanze

1. L'istanza di cui all'art. 97 dello Statuto Comunale consiste in una richiesta scritta diretta a sollecitare, nell'interesse collettivo, l'intervento dell'Amministrazione Comunale su materie di esclusiva competenza locale, ovvero a conoscere le ragioni di specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione. L'istanza può essere formulata anche per presentare memorie sui contenuti di atti amministrativi da adottare, al fine di evidenziare determinate esigenze di interesse comune.

Art. 12 Modalità di presentazione

1. L'istanza redatta in carta libera, va indirizzata al Sindaco ed è sottoscritta, senza formalità di autenticazione, dal presentatore o dai presentatori che possono essere:
 - a) cittadini elettori;
 - b) cittadini comunitari, extracomunitari o apolidi, purché regolarmente residenti;
 - c) minorenni residenti, a prescindere dalla cittadinanza, purché abbiano compiuto 16 anni;
 - d) chi lavora o studia nel territorio comunale pur senza risiedere;
2. L'istanza deve essere motivata ed indicare l'interesse pubblico perseguito, nonché la persona ed il recapito cui deve pervenire la risposta.

Art. 13 Valutazioni ed esito

1. Il responsabile del procedimento - che coincide con il dirigente responsabile dell'attuazione degli istituti di partecipazione - sentito il parere del Segretario Comunale, individua l'organo competente a pronunciarsi e ne informa il Sindaco.
2. L'organo competente esamina l'istanza e risponde alla persona in essa indicata, di norma, entro 30 giorni e qualora sia necessario il

coinvolgimento di altri Enti o Pubbliche Amministrazioni, di norma, non oltre 60 giorni. In esito all'istanza va data risposta scritta sia in caso di accoglimento che di archiviazione.

3. Il dirigente del settore competente provvede direttamente alla risposta qualora l'argomento rientri nell'ambito della propria competenza.
4. Quando la natura della risposta lo consente, l'istanza può essere evasa, informalmente, tramite colloquio verbale o telefonico, cui seguirà comunicazione scritta anche a mezzo di posta elettronica.

CAPO II Petizione

Art. 14 Petizione

1. La petizione di cui all'art. 97 dello Statuto Comunale consiste in una richiesta scritta diretta a sollecitare, nell'interesse collettivo, l'intervento dell'Amministrazione Comunale per la migliore tutela di interessi collettivi o diffusi in materie determinate o per questioni specifiche e particolari. La sua presentazione è soggetta alle formalità previste negli articoli seguenti.
2. Essa viene esaminata dal Sindaco, dal Consiglio Comunale, dalla Giunta o dal Consiglio Circostrizionale, secondo la rispettiva competenza.

Art. 15 Modalità di presentazione

1. La petizione, redatta in carta libera, va indirizzata al Sindaco ed è sottoscritta da cittadini in numero non inferiore a centocinquanta sottoscrittori, maggiorenni e residenti.
2. La petizione deve espressamente indicare i nominativi ed il recapito dei promotori, non superiori a tre, con i quali saranno tenuti i rapporti conseguenti alla presentazione della stessa. In assenza di tale indicazione saranno considerati promotori i primi tre sottoscrittori.
3. La petizione deve essere corredata da una sintetica relazione che evidenzia i motivi e le finalità perseguite.

Art. 16 Raccolta firme

1. Chi intende promuovere una petizione ha l'onere di raccogliere le firme, necessarie per l'ammissibilità della stessa senza formalità di autenticazione.

2. Per ogni sottoscrittore deve essere chiaramente riportato il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza ed il numero di un documento d'identità.
3. Le firme sono apposte su fogli in ciascuno dei quali deve essere riprodotto il testo della petizione.

Art. 17 Ammissibilità

1. Il responsabile del procedimento, come individuato al comma 1 dell'art. 13, effettua l'esame di ammissibilità della petizione e a tal fine:
 - a) accerta la presenza del numero minimo di sottoscrittori richiesti;
 - b) acquisisce d'ufficio la certificazione di residenza dei sottoscrittori;
 - c) verifica che l'oggetto sia riferito alle funzioni del Comune.
2. Il responsabile del procedimento, sentito il Segretario Generale, individua l'organo competente e trasmette ad esso tutta la documentazione acquisita e prodotta entro trenta giorni dalla data di presentazione della petizione.

Art. 18 Esame ed esito

1. L'organo competente esamina la petizione e risponde ai promotori, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione. Qualora la natura delle questioni sollevate rivesta particolare rilevanza e rientri nelle competenze della Giunta, il Sindaco provvede all'inserimento all'ordine del giorno dell'oggetto della petizione nella prima seduta utile dell'organo deliberante. I promotori possono essere invitati ad illustrare il senso e le motivazioni della petizione intervenendo alla seduta di Giunta.
2. Qualora la petizione rientri nelle competenze del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio, previo esame da parte della Commissione Consiliare competente cura immediatamente l'iscrizione della stessa all'ordine del giorno e la pone in discussione nella prima seduta successiva all'iscrizione. La Commissione Consiliare competente può invitare, in apposita seduta, i promotori della petizione per illustrare il senso e le motivazioni della stessa. Analoga procedura è adottata dal Presidente di Circoscrizione qualora la competenza sia ad essa attribuita.
3. L'organo deliberante adotta, previa istruttoria da parte dei competenti uffici, la decisione nel termine, di norma, di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione.

4. Il responsabile del procedimento di cui al comma 1, art. 13, comunica ai promotori la decisione dell'organo deliberante entro i successivi quindici giorni dall'adozione.

CAPO III Proposte

Art. 19 Proposte

1. La proposta di cui all'art. 97 dello Statuto Comunale consiste in una richiesta scritta con la quale il proponente, ponendosi come soggetto attivo dell'Amministrazione Comunale, promuove l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi in materia di interessi diffusi o collettivi di competenza comunale. La sua presentazione è soggetta alle formalità previste negli articoli seguenti.
2. Essa viene esaminata dal Sindaco, dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale o dal Consiglio Circostrizionale, secondo la rispettiva competenza.

Art. 20 Modalità di presentazione

1. La proposta va indirizzata al Sindaco, è redatta in forma di proposta di deliberazione, ed è presentata da un numero non inferiore a cento promotori che devono essere cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Le sottoscrizioni dei promotori devono essere autenticate dai soggetti indicati all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
2. Quando dal provvedimento proposto derivino nuove o maggiori spese a carico del bilancio comunale, devono essere indicati l'importo ed i mezzi per farvi fronte.
3. Il diritto di presentare proposte è escluso negli stessi casi in cui, ai sensi del comma 6, art. 98 dello Statuto Comunale, non è ammesso il referendum consultivo.
4. Alla proposta deve essere allegata una sintetica relazione che evidenzi i motivi e le finalità perseguite, nonché il nominativo ed il recapito di tre promotori con i quali saranno tenuti i rapporti conseguenti alla presentazione della stessa.

Art. 21 Collaborazione degli uffici

1. A richiesta dei promotori, gli uffici e i servizi comunali competenti collaborano alla migliore formulazione tecnica della proposta e allo

stesso fine assicurano l'accesso ai dati e i documenti in loro possesso, nei limiti previsti dal regolamento sul diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi del comune.

2. La ragioneria comunale fornisce gli elementi utili per ciò che attiene al profilo finanziario ed ai collegamenti con il bilancio comunale.

Art. 22 Ammissibilità

1. Sull'ammissibilità della proposta decide, entro 30 giorni dalla presentazione, un comitato composto dal:
 - a) Segretario Generale che lo presiede;
 - b) responsabile del procedimento di cui al comma 1, art. 13;
 - c) dirigente competente per materia
 - d) dirigente del settore finanziario qualora siano previste nuove o maggiori spese a carico del bilancio comunale.La decisione è adottata col voto favorevole della maggioranza dei componenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Ai fini dell'ammissibilità il comitato:
 - a) verifica il numero e l'autenticazione delle firme di promotori richieste;
 - b) acquisisce d'ufficio i certificati elettorali dei promotori;
 - c) verifica che l'oggetto sia riferito alle funzioni del Comune.
3. Qualora la proposta formulata presenti irregolarità formali inerenti alla corretta applicazione delle norme, il comitato di cui al precedente comma propone ai tre promotori, con richiesta motivata, la modifica della proposta.
4. I promotori, entro i successivi 10 giorni, possono accettare le modifiche e la proposta, in tal caso, è dichiarata ammissibile. In caso contrario il comitato si pronuncia sulla proposta originariamente presentata.
5. Il provvedimento di ammissibilità o meno della proposta, a cura del Segretario Generale, è notificato ai tre promotori e comunicato al Sindaco.

Art. 23 Sottoscrizione

1. La proposta, dichiarata ammissibile dal comitato di cui al precedente articolo, deve essere sottoscritta da cinquecento cittadini elettori compresi i cittadini dell'Unione Europea iscritti, ai sensi del D.Lgs. 197/96, nella lista elettorale aggiunta.
2. Per ogni sottoscrittore deve essere chiaramente riportato il cognome

ed il nome, il luogo e la data di nascita e la residenza. L'iscrizione nelle liste elettorali è accertata d'ufficio.

3. Le sottoscrizioni devono essere autenticate dai soggetti indicati nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio, ma in questo caso deve indicare il numero delle firme contenute nel foglio.
4. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati moduli vidimati dal segretario del comune o dal responsabile del procedimento sui quali deve essere riportato, a cura dei promotori, l'oggetto della proposta e i nominativi dei tre promotori.

Art. 24 Deposito, esame ed esito

1. Le firme raccolte, con la modalità di cui al precedente articolo, devono essere depositate alla segreteria generale entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissibilità della proposta. Il deposito va fatto in giorno lavorativo ed in orario d'ufficio entro le ore 12; qualora il termine scada in giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. In caso di mancata osservanza dei termini di cui sopra il procedimento si intende concluso senza possibilità di ulteriore corso.
2. Per l'individuazione dell'organo competente, l'esame e l'esito della proposta si applica quanto previsto ai precedenti articoli.
3. All'atto dell'iscrizione della proposta all'ordine del giorno dell'organo competente, il responsabile del procedimento acquisisce i pareri necessari previsti dall'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000.

Art. 25 Tutela per istanza, petizioni e proposte

1. Tutte le istanze, petizioni e proposte presentate sono trasmesse in copia, a cura del responsabile del procedimento, al Difensore Civico se in carica o al Segretario Comunale il quale è tenuto a garantire che le stesse siano esaminate nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Qualora da un'istanza presentata consegua obbligatoriamente l'avvio di un procedimento, gli organi competenti per materia hanno il dovere di concluderlo mediante un provvedimento espresso e nel rispetto dei termini di legge e di regolamenti comunali sull'accesso agli atti e sul procedimento amministrativo.

TITOLO IV REFERENDUM CONSULTIVO

Capo I Iniziativa Referendaria

Art. 26 Oggetto e ambito di applicazione

1. In applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 98 dello Statuto vigente, è ammesso referendum consultivo su materie di esclusiva competenza locale.
2. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo:
 - a) materie non di esclusiva competenza locale;
 - b) bilanci, finanza, tributi, tariffe e contabilità del Comune nonché degli enti ed organismi dipendenti o partecipati;
 - c) materie sulle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per Legge che non permettano di svolgere tutte le procedure per la tenuta del referendum;
 - d) oggetti sui quali il Consiglio comunale o la Giunta abbiano anteriormente alla presentazione del quesito assunto provvedimenti deliberativi implicanti obbligazioni nei confronti di terzi;
 - e) pareri richiesti da disposizioni di Legge o di regolamento;
 - f) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e, in generale, deliberazioni o questioni attinenti persone;
 - g) personale del Comune, delle aziende speciali e degli Enti dipendenti o partecipati;
 - h) Statuto e regolamenti interni del Comune compresi quelli dei suoi vari organi;
 - i) ogni altra materia esclusa dalla Legge;
 - j) attività amministrative di mera esecuzione di norme statali o regionali;
 - k) quesiti già sottoposti a referendum nei cinque anni precedenti.

Art. 27 Soggetti Promotori

1. Il referendum può essere richiesto, alternativamente, da:
 - a) almeno cinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune;

- b) da un numero di Consigli di Circoscrizione superiore alla metà del numero complessivo delle stesse con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati;
- c) dal Consiglio Comunale con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la deliberazione di indizione del referendum è approvata ove ottenga per due volte, entro l'anzidetto termine, la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 28 Iniziativa Istituzionale

1. La deliberazione del Consiglio Comunale o di un numero di Consigli di Circoscrizione superiore alla metà del numero complessivo delle stesse che approva la richiesta di referendum deve indicare uno o più quesiti, relativi ad un unico oggetto, fino ad un massimo di tre, ciascuno dei quali formulato in modo chiaro e univoco. La formulazione deve, inoltre, essere tale da chiedere all'elettore di dare una risposta affermativa o negativa, oppure di scegliere tra due alternative.
2. Qualora dalla proposta referendaria consegua una maggiore spesa o una minore entrata, dovrà essere indicato il costo presunto e la modalità di copertura.
3. Il comitato promotore della proposta referendaria deliberata dal Consiglio Comunale sarà costituito dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.
4. La proposta di richiesta referendaria di un numero di Consigli di Circoscrizione superiore alla metà del numero complessivo delle stesse deve essere approvata con separate deliberazioni. Il Presidente della Circoscrizione che per primo convocherà il Consiglio per l'approvazione della proposta di richiesta referendaria, provvederà ad inviare, per conoscenza, copia del relativo avviso di convocazione a tutti i restanti Presidenti di Circoscrizione. Successivamente all'approvazione della proposta, il Presidente trasmetterà, entro i successivi dieci giorni, copia della deliberazione alla Segreteria Generale, per la raccolta degli atti deliberativi, e a tutti i Presidenti delle altre Circoscrizioni per l'approvazione della stessa proposta da parte dei rispettivi Consigli.
5. Le restanti Circoscrizioni adotteranno, tramite i rispettivi consigli, analoga deliberazione entro i successivi sessanta giorni dalla prima

deliberazione. I rispettivi Presidenti adotteranno analoga modalità di convocazione del Consiglio e di trasmissione della deliberazione adottata dal presidente della prima Circoscrizione deliberante.

6. La Segreteria Generale raccolte le deliberazioni dei Consigli Circoscrizionali, nel numero necessario per la richiesta di referendum, trasmetterà le stesse alla commissione per il referendum di cui all'art. 98 dello Statuto. Analoga trasmissione occorrerà per la deliberazione del Consiglio Comunale. Le deliberazioni dei consigli circoscrizionali assunte dopo il 60° giorno della prima non verranno conteggiate ai fini del numero di deliberazioni richieste per la proposta referendaria.
7. I Presidenti delle Circoscrizioni che avranno deliberato, nel termine previsto di sessanta giorni, la proposta referendaria, costituiscono di fatto il comitato promotore.

Art. 29 Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum, procedono con la sottoscrizione autenticata - ai sensi dell'art. 14 della legge 21 marzo 90 n. 53 - di almeno cinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali, alla costituzione di un comitato di promotori, composto da cinque di essi, di cui uno con funzioni di coordinatore, ed alla presentazione della proposta referendaria.
2. La proposta, indirizzata al Sindaco, deve contenere:
 - a) uno o più quesiti da sottoporre a referendum, formulato nei termini di cui al comma 1, art. 28;
 - b) i nomi di non più di cinque promotori;
 - c) almeno cinquecento sottoscrizioni autentiche;
 - d) una sintetica relazione in cui i promotori enunciano i motivi e le finalità della richiesta.
3. La proposta deve essere depositata, a cura di uno dei promotori, alla Segreteria Generale la quale attesterà l'avvenuto deposito mediante verbale di consegna.
4. Entro cinque giorni dal deposito della proposta, l'ufficio elettorale accerta il requisito di elettore dei sottoscrittori e ne comunica il risultato alla Segreteria Generale la quale provvederà a trasmetterlo, insieme alla proposta referendaria, alla Commissione di cui all'art. 98 dello Statuto per il giudizio di ammissibilità.

Capo II Ammissione e indizione referendaria

Art. 30 Commissione per il Referendum

1. Ai sensi dell'art. 98, comma 3, il Consiglio Comunale nomina la Commissione per il referendum così composta:
 - a) Da un magistrato che la presiede, designato dal Presidente del Tribunale di Monza tra quelli in servizio o in stato di quiescenza che abbiano in ogni caso maturato il grado di Consigliere di Cassazione;
 - b) Da un avvocato, eletto dal Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nell'ambito di una terna di nominativi di professionisti iscritti almeno da dieci anni all'ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Monza e designati dal Presidente, che dovrà essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con al carica di Consigliere Comunale;
 - c) Dal Difensore Civico se in carica;
 - d) Da due consiglieri comunali, uno almeno dei quali indicato dalla minoranza, eletti dal Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

I due consiglieri comunali tuttavia concorreranno ad integrare la Commissione solo nel caso di valutazione di referendum di iniziativa popolare. Per la valutazione delle proposte referendarie promosse dal Consiglio Comunale e da, un numero di Consigli di Circoscrizione superiore alla metà del numero complessivo delle stesse sono esclusi dalla composizione della Commissione i due consiglieri comunali.
 - e) Da un Presidente di Circoscrizione indicato dalla Conferenza dei Presidenti a maggioranza dei 3/5. Il Presidente tuttavia concorrerà ad integrare la composizione della commissione soltanto allorchè si tratti di valutare quesiti referendari proposti da un adeguato numero di cittadini.
2. Le riunioni della Commissione non sono aperte al pubblico e per la loro validità è richiesta la presenza di tutti i componenti. La decisione di ammissibilità è adottata a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente ed è inappellabile.
3. Ai componenti della commissione è attribuito un compenso il cui importo è pari a due volte il valore stabilito per il gettone di presenza del di Consiglio Comunale.

Art. 31 Giudizio di ammissibilità

1. La Commissione, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta referendaria, decide, sentito il Comitato Promotore, sull'ammissibilità del quesito, limitando il suo esame unicamente agli aspetti di legittimità e di conformità alle norme statutarie e del presente regolamento, nonché alla piena comprensibilità del quesito stesso.
2. La Commissione, ai fini dell'ammissibilità, può chiedere al Comitato Promotore la riformulazione del quesito referendario e/o concordare gli eventuali adeguamenti e modifiche ritenute necessarie acquisendo, nel contempo, anche tramite audizione diretta, tutte le informazioni ed i chiarimenti del Comitato stesso.
3. Nel caso in cui il Referendum sia proposto dal Consiglio Comunale o dai Consigli Circostrizionali si procederà come segue:
 - a) se le richieste di riformulazione, condivise, riguardano aspetti meramente formali senza interessare aspetti di sostanza su quanto già deliberato dai Consigli, il Comitato promotore procederà agli adeguamenti senza dover interessare i Consigli medesimi;
 - b) se le richieste di riformulazione, condivise, riguardano aspetti di sostanza si dovrà procedere all'adozione di nuovi atti consiliari nel termine di trenta giorni dalla formalizzazione delle stesse.
4. Qualora le riformulazioni espresse dalla commissione, sia nel caso di iniziativa istituzionale che di cittadini, non siano condivise la stessa deciderà sulla proposta originariamente approvata o presentata.
5. La decisione della Commissione sull'ammissibilità o meno del referendum è, tempestivamente, comunicata alla Segreteria Generale che provvede alla tempestiva notifica della decisione al comitato promotore.

Art. 32 Raccolta firme

1. Nel solo caso di iniziativa popolare, qualora la proposta di referendum sia stata giudicata ammissibile, il Comitato promotore costituito dai cittadini, entro centocinquanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità, procede alla raccolta delle firme di non meno di quattromila elettori e fino ad un massimo di seimila, regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune. Ai fini del raggiungimento del numero di firme necessario, vengono conteggiate anche quelle già debitamente raccolte per la costituzione del comitato promotore.
2. Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli in carta libera,

conformi all'allegato "A" del presente regolamento, vidimati dal Segretario Generale, sui quali deve essere riportato, a cura dei promotori, il quesito referendario ed i nominativi dei promotori. La Segreteria Generale restituirà i moduli vidimati entro due giorni dalla loro presentazione.

3. Le firme raccolte su moduli non conformi o che presentino cancellature, abrasioni o aggiunte sono nulle.
4. L'Amministrazione Comunale adotterà le opportune misure per facilitare la raccolta delle firme, durante l'orario di ufficio, tramite le sedi circoscrizionali, gli uffici comunali ed il personale designato con provvedimento del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il personale designato sarà incaricato, inoltre, ad autenticare le firme per tutto il periodo della raccolta.
5. Il comitato promotore raccoglierà, insieme alle firme, la certificazione - anche collettiva - d'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, avendo cura di farlo per il maggior numero possibile dei sottoscrittori entro il termine fissato per il deposito. La certificazione mancante sarà prodotta dall'ufficio elettorale entro i successivi cinque giorni dal deposito delle firme.
6. L'ufficio elettorale, allo scopo di facilitare la certificazione dei sottoscrittori, provvederà agli adempimenti necessari nelle stesse forme e tempi previsti per le elezioni comunali.

Art. 33 Autenticazione delle firme

1. Le firme, accanto alle quali devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza del sottoscrittore, sono autenticate dai soggetti e con le modalità di cui all'art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53 e del personale comunale incaricato dal Sindaco.
2. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.

Art. 34 Deposito firme

1. Almeno due componenti del comitato promotore provvedono, entro le ore 12,00 del terzo giorno successivo al termine previsto per la raccolta delle firme, al deposito presso il Segretario Generale di tutti i moduli contenenti le firme dei sottoscrittori e, per tutti o la maggior

parte di essi, i certificati elettorali individuali o collettivi. Per i certificati elettorali mancanti provvederà l'ufficio elettorale entro i successivi cinque giorni. Con il deposito deve essere dichiarato anche il numero delle firme raccolte e dei relativi certificati.

2. Qualora il giorno previsto per il deposito non sia lavorativo esso è prorogato al successivo primo giorno lavorativo.
3. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo comma, il Segretario Generale riceverà comunque il deposito delle firme e dei certificati elettorali, dandone atto nel verbale, ma con esso il procedimento sarà concluso senza possibilità di ulteriore corso. Tale esito sarà, a cura del Segretario Generale, comunicato al Sindaco e notificato ai promotori.
4. Del deposito viene redatto, in duplice originale, verbale con la sottoscrizione dei presentatori e del Segretario Generale. Un originale resta agli atti della proposta referendaria, l'altro è consegnato ai presentatori quale prova dell'avvenuto deposito.

Art. 35 Verifica

1. Il Segretario Generale, insieme al Dirigente del servizio elettorale e quello preposto all'attuazione degli istituti di partecipazione, entro dieci giorni dal deposito delle firme, svolgono le operazioni di computo e controllo delle firme, e delle relative certificazioni elettorali.
2. A tal fine l'ufficio elettorale provvederà, preventivamente, a depennare i sottoscrittori che:
 - a) non abbiano il requisito di elettori del Comune;
 - b) abbiano sottoscritto più di una volta la proposta referendaria e comunicherà l'esito di tale controllo al Segretario Generale;
3. Se, compiute le verifiche di cui ai precedenti commi, il numero delle firme dovesse risultare inferiore o superiore ai limiti previsti al comma 1 dell'art. 29, il procedimento sarà concluso con le comunicazioni di cui al comma 3 del precedente art. 32. Diversamente, il Segretario Generale provvederà a comunicare al Sindaco l'esito favorevole della verifica perché possa procedere all'indizione del referendum.

Art. 36 Indizione del referendum

1. Il Sindaco, entro dieci giorni dalla comunicazione di cui all'articolo

precedente, sottopone al Consiglio Comunale l'effettuazione del referendum il quale, con apposita deliberazione assunta entro i successivi 30 giorni, provvede a stanziare i fondi necessari per l'organizzazione e svolgimento dello stesso, nonché ad individuare il responsabile del procedimento.

2. Il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale di cui al precedente comma, indice il referendum con proprio decreto nel quale viene specificato il testo del quesito referendario, la data in cui si svolgerà la consultazione e le modalità per esercitare il diritto di voto.
3. Qualora in data successiva alla proposta di referendum intervengano eventi o decisioni tali da rendere inutile la consultazione il Sindaco, previo parere vincolante della Commissione, sottopone al Consiglio Comunale la revoca del referendum.
4. Il referendum è valido quando abbia votato un numero di elettori non inferiore alla metà più uno degli aventi diritto ed il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta non siano inferiori alla maggioranza dei voti validi espressi.

Art. 37 Data e svolgimento del referendum

1. Ai sensi del comma 6, art. 98 dello Statuto i referendum potranno essere effettuati una sola volta l'anno per tutte le fattispecie previste. Il Sindaco fisserà la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra ottobre e novembre. I referendum non potranno aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali, comunali, e circoscrizionali e nei 180 giorni antecedenti o successivi alla scadenza del mandato amministrativo individuando, per quest'ultima fattispecie, il giorno di votazione come data di riferimento per la decorrenza dei termini.
2. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso e rinviato alla tornata referendaria successiva, salvo comunicazione di rinuncia da parte dei promotori.

Art. 38 Concentrazioni di richieste referendarie

1. Qualora siano state presentate altre richieste inerenti al medesimo oggetto, prima che sia intervenuta la verifica di ammissibilità, la Commissione di cui all'art. 27 verifica, d'intesa con i Comitati

- promotori, la eventuale unificazione delle proposte ed una eventuale riformulazione dei quesiti.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, qualora non si raggiunga un accordo, la Commissione può procedere d'ufficio alla riformulazione di quesiti congiunti; in tal caso ciascun comitato promotore può dichiarare di rinunciare alla richiesta di referendum.
 3. Qualora risultino presentate richieste referendarie su oggetti diversi, fino ad un massimo di tre, per le quali possa concludersi entro il 30 giugno la verifica di ammissibilità, il Sindaco procederà all'indizione del referendum delle tre richieste, al fine di consentire la pronuncia degli elettori su più referendum nell'unica tornata referendaria annuale, prevista dall'art. 37, comma 1. Ove vengano depositate richieste referendarie in numero superiore a tre, il referendum medesimo viene indetto relativamente alle prime tre richieste dichiarate ammissibili dal Comitato dei Garanti, rinviando le ulteriori richieste alla tornata referendaria successiva con diritto di priorità.

Capo III

Svolgimento del referendum e proclamazione risultato

Art. 39 Procedimento del referendum

1. Il procedimento del referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità. Ad esso si applicano, in quanto compatibili con il presente regolamento, le disposizioni di cui alle leggi statali.
2. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente a quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti referendari;
 - b) la data e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
3. Nel caso siano indetti più referendum nel manifesto sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine di ammissione con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

Art. 40 Ufficio comunale per il referendum

1. Con l'indizione del referendum è costituito l'ufficio comunale per il referendum composto dal Segretario Generale - che lo presiede -, dal dirigente preposto all'ufficio elettorale, dal dirigente indicato all'art. 13, comma 1 e dal responsabile dell'ufficio elettorali con funzioni di segretario. Qualora i due dirigenti coincidano con la stessa persona, il Segretario Generale individua un altro dirigente dell'area amministrativa. La Giunta Comunale stabilirà un compenso forfettario tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali.
2. L'ufficio comunale per il referendum ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. In particolare l'ufficio si avvale degli altri uffici comunali per quanto di competenza, provvede alle operazioni di nomina dei componenti dei seggi, predispone tutte le misure opportune per garantire la correttezza delle operazioni.
3. La Giunta Comunale, su proposta dell'ufficio comunale per il referendum, individuerà le forme più idonee e più economiche per le modalità di votazione, avuto riguardo in particolare alla dislocazione dei seggi in maniera tale da non ostacolare l'attività scolastica.

Art. 41 Attività e spazi di propaganda

1. La propaganda relativa al referendum è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quella di votazione. Ogni attività di propaganda cesserà alle ore 24.00 del venerdì antecedente la domenica prescelta per la votazione.
2. Il numero, l'ubicazione, la delimitazione, il riparto e l'assegnazione degli spazi sono deliberati dalla Giunta Comunale entro il trentacinquesimo giorno antecedente a quello della votazione. Il numero degli spazi è pari a quello necessario per garantire una parità di trattamento fra tutti gli aventi diritto.
3. Hanno diritto agli spazi per la propaganda referendaria il comitato promotore, i partiti e i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale, nonché quelli che pur non rappresentati abbiano concorso alle ultime elezioni amministrative, purché facciano espressa richiesta entro il termine perentorio del quarantesimo giorno antecedente a quello della votazione.

4. Eventuali altri mezzi di propaganda possono essere individuati dalla Giunta Comunale garantendo per tutti gli aventi diritto parità di trattamento.

Art. 42 Uffici di sezione

1. Il Sindaco, su proposta dell'ufficio comunale per il referendum, stabilisce di volta in volta un numero di sezioni che può essere diverso da quello prescritto per le altre consultazioni, secondo un razionale criterio di accorpamento e privilegiando l'uso di edifici comunali e pubblici. Stabilisce, inoltre, uno o più seggi itineranti per consentire l'esercizio di voto nei luoghi di detenzione, di cura, di riposo ed analoghi.
2. Ogni ufficio è composto da un Presidente e due scrutatori nominati dal Sindaco fra i dipendenti comunali e/o, previo sorteggio fra i nominativi iscritti negli albi previsti dalla legislazione vigente. Il compenso dovuto a questi sarà stabilito dalla Giunta Comunale in misura forfettaria tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali.

Art. 43 Schede per la votazione

1. Le schede per il referendum saranno predisposte sulla base della tipologia della richiesta referendaria, a seconda cioè che il quesito comporti la scelta tra una risposta affermativa ed una negativa, oppure tra due alternative sottoposte al giudizio dell'elettorato.
2. Nel caso di più quesiti da sottoporre contemporaneamente al voto, gli elettori riceveranno schede di colore diverso a seconda del referendum.

Art. 44 Rappresentanti

1. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici elettorali, nonché a quelle dell'ufficio comunale per il referendum, potranno assistere:
 - a) un rappresentante di ciascun gruppo consiliare presente in Consiglio Comunale, designato dal rispettivo capo-gruppo
 - b) un rappresentante del gruppo o partito politico che pur non rappresentato in Consiglio Comunale abbia concorso alle ultime elezioni amministrative
 - c) un rappresentante del comitato promotore designato dal coordinatore dello stesso comitato.

Art. 45 Disciplina della votazione e dello scrutinio

1. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune risultanti dall'ultima revisione.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto personale, libero, segreto.
3. Agli aventi diritto al voto viene inviata apposita comunicazione con l'indicazione del seggio dove esercitare il diritto di voto. Ai cittadini residenti all'estero ed iscritti nelle liste elettorali verrà inviata apposita comunicazione di avviso di indizione del referendum. Non sono applicabili le agevolazioni di viaggio previste dalla legge per le consultazioni amministrative, politiche e referendarie.
4. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 7.00 del giorno stabilito per l'effettuazione del referendum e avranno termine alle ore 22.00.
5. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguono sino ad esaurimento.
6. Di tutte le operazioni della sezione va redatto verbale, sottoscritto dal Presidente, da consegnare all'ufficio comunale per il referendum di cui all'art. 40, unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di votazione e di scrutinio.

Art. 46 Verifica dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dai seggi, l'Ufficio comunale per il referendum, assistito dall'ufficio elettorale e da altro personale comunale che sarà necessario procede:
 - a) alla verifica del numero totale degli elettori che vi hanno partecipato;
 - b) all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari, oltre al conteggio delle schede bianche e nulle;
 - c) all'assegnazione o meno, previo esame e decisione, dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
2. Delle operazioni di cui sopra viene redatto un verbale da inviarsi, in copia, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale per gli adempimenti di cui all'art. 98, comma 8 dello statuto.

Art. 47 Proclamazione del risultato

1. Il Sindaco, ricevuto il verbale di cui al precedente articolo 46, proclama il risultato del referendum assicurandone la più ampia

diffusione, tramite i più idonei canali di comunicazione, affinché tutta la cittadinanza possa esserne debitamente informata.

2. Contro la proclamazione del risultato può essere presentata - entro dieci giorni - motivata istanza di revisione all'ufficio comunale per il referendum, il quale si pronuncia entro i successivi dieci giorni.
3. Qualora la consultazione sia valida, avendo ad essa partecipato la maggioranza degli elettori, il Consiglio Comunale - tenuto conto, nella sua autonomia, dell'esito del voto - si pronuncia sull'oggetto del quesito referendario entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato, con proprie deliberazioni, decidendo se e come dare attuazione al risultato medesimo. Nel caso che, invece, non sia stato raggiunto il quorum previsto, il quesito referendario non potrà essere riproposto per tutto il mandato amministrativo.

Art. 48 Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente titolo, in particolare per le operazioni di voto e di scrutinio, fanno testo le disposizioni in materia di referendum nazionali e le norme vigenti di legge, per quanto applicabili.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

TITOLO II - CONSULTAZIONI

CAPO I - Norme Generali

Art. 2 Consultazione

Art. 3 Ambito della consultazione

CAPO II - Forme e Modalità

Art. 4 Tipi di consultazione

Art. 5 Assemblee

Art. 6 Questionari

Art. 7 Mezzi informatici o telematici

Art. 8 Sondaggi di opinione

Art. 9 Udienze pubbliche

Art. 10 Risultati delle consultazioni

TITOLO III - INIZIATIVA POPOLARE

CAPO I - Istanze

Art. 11 Istanze

Art. 12 Modalità di presentazione

Art. 13 Valutazioni ed esito

CAPO II - Petizione

Art. 14 Petizione

Art. 15 Modalità di presentazione

Art. 16 Raccolta firme

Art. 17 Ammissibilità

Art. 18 Esame ed esito

CAPO III - Proposte

Art. 19 Proposte

Art. 20 Modalità di presentazione

Art. 21 Collaborazione degli uffici

- Art. 22 Ammissibilità
- Art. 23 Sottoscrizione
- Art. 24 Deposito, esame ed esito
- Art. 25 Tutela per istanza, petizioni e proposte

TITOLO IV - REFERENDUM CONSULTIVO

CAPO I - Iniziativa Referendaria

- Art. 26 Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 27 Soggetti Promotori
- Art. 28 Iniziativa Istituzionale
- Art. 29 Iniziativa dei cittadini

CAPO II - Ammissione e indizione referendaria

- Art. 30 Commissione per il Referendum
- Art. 31 Giudizio di ammissibilità
- Art. 32 Raccolta firme
- Art. 33 Autenticazione delle firme
- Art. 34 Deposito firme
- Art. 35 Verifica
- Art. 36 Indizione del referendum
- Art. 37 Data e svolgimento del referendum
- Art. 38 Concentrazioni di richieste referendarie

CAPO III - Svolgimento del referendum e proclamazione risultato

- Art. 39 Procedimento del referendum
- Art. 40 Ufficio comunale per il referendum
- Art. 41 Attività e spazi di propaganda
- Art. 42 Uffici di sezione
- Art. 43 Schede per la votazione
- Art. 44 Rappresentanti
- Art. 45 Disciplina della votazione e dello scrutinio
- Art. 46 Verifica dei risultati
- Art. 47 Proclamazione del risultato
- Art. 48 Rinvio

